

## PRESENTAZIONE

### di Giovanni Gullà, Emanuela Reale

Francesco Merloni in *"Autonomia degli Enti di Ricerca ..."* ripercorre la sofferta strada dei riordini degli Enti di Ricerca, iniziata nel 1997 e che vede nel corso di dieci anni tre leggi delega. L'istituzione del MIUR si accompagnò nel 1989 alla necessità di riconoscere alle Università e agli Enti di Ricerca (in modo speciale a quelli a carattere non strumentale) una maggiore autonomia *"normativa, organizzativa, finanziaria"*, come previsto dalla legge istitutiva del Ministero. Riconoscimento del quale, però, gli Enti non approfittarono. Ma la prima legge delega per il riordino degli EPR del 1999 ha come finalità non l'ampliamento dell'autonomia e dell'autogoverno, bensì la riorganizzazione e snellimento degli Enti. *"Al contrario l'autogoverno ... è stato fortemente ridotto."* Appena tre anni dopo un nuovo riordino, mirato *"all'ottimizzazione delle risorse"*, si accompagna ad un ulteriore diminuzione dell'autonomia del CNR. L'assetto che ne risulta è *"fondato su un crescente controllo politico sugli organi di governo..."* La terza legge delega è del 2007 e si propone di dare attuazione *"al modello costituzionale nella forma del riconoscimento dell'autonomia più ampia, quella statutaria."* La scelta di *"procedere al riassetto del sistema degli Enti prima di riconoscere loro l'autonomia statutaria"* porta, però, tempi inevitabilmente lunghi. Quali sono gli Enti coinvolti? La legge fa riferimento ad Enti *"vigilati dal MIUR"* e non più ad Enti *"non strumentali"* in un intreccio di non facile interpretazione che ruota attorno all'identificazione di Enti *"non strumentali"*, i soli ai quali la Costituzione riconosce autonomia e autogoverno. Altro problema è quello di individuare *"gli organi ai quali la legge riconosce il potere statutario"*: poiché gli organismi direttivi degli Enti non sono rappresentativi, il potere viene conferito ai Consigli scientifici di ciascun Ente dando in questo modo voce alle comunità scientifiche interne. La legge impone anche alcuni vincoli tra i quali *"l'imposizione di ... consigli di amministrazione quali organi di governo: tributo ... pagato per ottenere un'ampia convergenza nell'approvazione della legge."* Resta comunque molto spazio sotto il profilo dell'autonomia organizzativa in controtendenza rispetto ai precedenti riordini. La fase attuativa di questo riordino potrebbe richiedere (crisi politica a parte!) tempi inutilmente lunghi per la definizione degli statuti. È auspicabile il tentativo di rendere minimo il tempo perso ad esempio procedendo a nominare in modo informale i consigli scientifici. E cosa ne sarà degli organi in carica all'entrata in vigore della legge? Il problema è importante per il CNR e l'INAF i cui presidenti sono stati nominati prima della riforma e ancora più delicato il problema dei consigli di amministrazione attualmente in carica con una struttura *"sfiduciata"* dalla legge in una fase transitoria che potrebbe portare a conflitti o ad una *"vera e propria paralisi degli Enti"*. Anche se la nuova riforma esprime una chiara volontà di concedere maggiore autonomia agli Enti di ricerca i tempi e gli strumenti ai quali fa ricorso rischiano di diluire l'efficacia del riordino. *"Decisiva sarà la voce delle comunità scientifiche..."* che dell'autonomia sono il fondamento stesso e le quali debbono essere propositive e responsabili. *"Troppo spesso il decisore politico, senza grandi differenze tra le coalizioni che si alternano al governo, è animato da sfiducia nei confronti della scienza. La nuova apertura di credito non è destinata a durare in eterno... sta alla comunità scientifica dimostrare che si sarà all'altezza dell'autonomia."*

L'articolo di Danilo Corradini approfondisce alcuni dei punti che lo stesso Autore ha trattato nella giornata di studio organizzata dall'ANPRI su *"L'autonomia statutaria degli Enti di Ricerca"* l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana *"sancisce il diritto delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato"* finalmente riconosciuto agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con la legge 165 del 27 settembre 2007. La legge con la quale il Parlamento ha conferito delega al Governo di emanare provvedimenti legislativi finalizzati al riordino degli Enti di Ricerca, in coerenza con i princi-

pi della Carta europea dei ricercatori, assume effettivamente un carattere storico in quanto non si limita a prefigurare l'ennesima riforma, ma interviene per conferire agli enti l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione "da attuarsi con il coinvolgimento dei ricercatori dell'ente". I risultati del processo che si è avviato dovranno essere gli statuti che consentiranno "a tutti i ricercatori di poter orientare la propria attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, godendo della libertà di pensiero ed espressione". Un punto cruciale di tutto il percorso previsto è rappresentato dal lavoro che dovrà essere svolto dai consigli scientifici di ciascun Ente che, in sede di prima attuazione, formuleranno e delibereranno gli statuti. Evidentemente i consigli scientifici, come previsto dallo schema di D. Lgs. presentato dal Ministro, dovranno avere una composizione coerente allo spirito della legge delega ed assicurare, quindi, la presenza maggioritaria della comunità scientifica che opera nell'Ente. Questo aspetto è cruciale per il CNR nel cui Consiglio Scientifico Generale operano attualmente solo cinque componenti (un quarto del totale) eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente. Lo "scioglimento anticipato delle Camere ha imposto un arresto al processo di riforma appena avviato", ma al Senato la legge è stata approvata a larga maggioranza, recependo il lavoro della Commissione Istruzione del Senato condiviso da maggioranza ed opposizione. Non si può che condividere l'auspicio "che la delega sarà sollecitamente esercitata dal prossimo Governo, qualunque siano gli esiti della competizione elettorale, emanando D. Lgs. assolutamente coerenti con lo spirito della legge delega, quale era lo schema di D. Lgs. presentato dal Ministro a gennaio". Lo scenario che emerge rende doveroso un appello alla sensibilità istituzionale di tutti coloro che governano in questa fase delicata gli Enti, ed in particolare il CNR, affinché impediscano iniziative che possano determinare ulteriori distorsioni nel governo scientifico e compromettere, quindi, il lavoro che bisognerà affrontare per recuperare quel poco di positivo che è stato possibile fare con il vigente quadro normativo.

Barbara Gallavotti e Sergio Pistoï affrontano il problema di come le istituzioni scientifiche pubbliche, in particolare Università ed Enti di ricerca, possano realizzare una comunicazione della scienza al pubblico che eviti il pericolo dell'autoreferenzialità del messaggio, e, al contrario, riesca a coinvolgere il grande pubblico favorendo una sua interazione con i ricercatori. La comunicazione istituzionale della scienza ha il grande vantaggio di essere generalmente focalizzata su temi innovativi, talvolta di frontiera, generalmente trascurati dagli ordinari canali di divulgazione della scienza quali, ad esempio, i media e i musei scientifici. Tuttavia, per essere efficaci, le iniziative di divulgazione elaborate dai ricercatori debbono essere verificate attraverso una valutazione indipendente, finalizzata ad evidenziare i difetti nei progetti che, se non corretti, potrebbero produrre uno scarso impatto sul pubblico. Tre esempi di buone pratiche vengono presentati, uno realizzato negli Stati Uniti, un altro in Giappone, il terzo finanziato nell'ambito del sesto programma quadro europeo. In tutti i casi, si evidenzia un esplicito riconoscimento da parte degli scienziati responsabili della comunicazione del pericolo di autoreferenzialità, che si cerca di evitare attraverso l'intervento di esperti esterni, professionisti della comunicazione, in grado di aiutare la formulazione di una strategia di divulgazione scientifica efficace. L'intervento di esperti esterni viene inoltre ritenuto utile anche al fine di sottoporre a valutazione *ex ante* ed *ex post* le iniziative di comunicazione istituzionale.

"Quando è nata la fisica moderna in Europa?". È questa la domanda di Carolina Borrella, vincitrice 2007 del premio *Enza Celluprica* bandito dall'ANPRI per una tesi di laurea sulla politica e/o filosofia della scienza. La nascita del pensiero scientifico moderno viene fatta risalire al momento in cui venne abbandonata l'idea di una natura vivente e per questo animata da regole diverse da quelle che regolano gli oggetti inanimati, non descrivibili con regole matematicamente quantificabili. Il cambiamento avvenne, è opinione comune, con la rivoluzione scientifica del Seicento, nata con Copernico, Galileo, Cartesio, Newton. Pierre Maurice Duhem, fisico e filosofo francese dell'inizio Novecento, fa risalire a molto più in là nel tempo l'inizio della scienza moderna. Egli ritiene

che non ci sia soluzione di continuità tra il pensiero aristotelico e quello moderno e che *“il pensiero dei grandi scienziati seicenteschi ... fu il risultato di una lunga gestazione ... che non conosce rivoluzioni ma solo rallentamenti e accelerazioni”*: il crollo di una teoria porterebbe al fallimento di tutte le teorie che ne sono il fondamento. Duhem attacca Galileo il quale ebbe il solo merito, a suo dire, di aver raccolto i frutti del lavoro di Giovanni Buridano, esponente della scuola nominalista parigina. Buridano introdusse il concetto di *“realtà oggettiva di un mondo razionalmente ordinato”*. Lo sviluppo della scienza moderna poté affermarsi anche per la struttura sociale delle Università medievali aperte al libero dibattito. Inizialmente la Chiesa non si oppose ma, anzi, favorì e incoraggiò l'autonomia delle nascenti istituzioni universitarie fino a quando, nel 1277, il vescovo di Parigi proibì una lista di proposizioni sostenendo che la potenza creatrice può ciò che appare impossibile per le leggi naturali ma i maestri medievali iniziarono a supporre che fenomeni naturali potessero prescindere dall'intervento divino. Secondo Buridano *“l'azione delle intelligenze angeliche diventava superflua ... le sfere celesti si muovono perpetuamente in virtù della spinta iniziale impressa loro da Dio al momento della creazione.”* La formulazione matematica di una teoria gioca un ruolo fondamentale e consente un continuo adeguamento all'osservazione dei fenomeni naturali e ne permette una descrizione sempre migliore. Una teoria non è il risultato di un momento improvviso di creazione ma il risultato di una lenta evoluzione e l'impianto storico che precede la nascita di una nuova teoria lo condiziona spingendo lo scienziato a scegliere quella legge che *“meno lo costringa ad apportare cambiamenti allo sfondo conoscitivo già ereditato.”* Se la teoria non è in grado di descrivere compiutamente fatti naturali questa deve arricchirsi di nuovi schemi simbolici in grado di accogliere osservazioni sperimentali. E Galileo ha fatto esattamente questo, ereditando *“l'intero assetto simbolico utilizzato dal maestro parigino.”*